

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Seduta n. 470

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

94° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2006

Presidenza del presidente ASCIUTTI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(2221-B) ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 6
BONO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali	6
FAVARO (FI), relatore	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	7

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2221-B) ASCIUTTI ed altri. – *Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2221-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Favaro.

FAVARO, *relatore*. Onorevoli colleghi, la Commissione è chiamata ad esaminare le modifiche apportate nella giornata di ieri dall'altro ramo del Parlamento al disegno di legge recante misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, che, come ricorderete, approvammo in prima lettura già l'8 febbraio 2005.

Si tratta di un provvedimento di estremo rilievo, che conferisce un riconoscimento legislativo all'indiscutibile valore di detti siti, per i quali si prevede opportunamente l'attivazione di un processo di valorizzazione e salvaguardia.

Spiace tuttavia registrare il ritardo con cui la Commissione cultura della Camera ha concluso l'esame in sede legislativa, tanto più a fronte del sostegno pressoché unanime dei suoi componenti, espresso sin dall'avvio dell'esame, al testo accolto in prima lettura. Ne è del resto una conferma la scelta dei Gruppi di opposizione di ritirare tutte le proposte emendative presentate sin dalla seduta del 9 marzo 2005, quando il provvedimento era ancora in sede referente, e di non presentarne alcuna nel corso dell'esame in sede deliberante. Il dilatarsi dei tempi di esame è stato quindi in gran parte dovuto al ritardo con cui l'Esecutivo ha acconsentito al trasferimento alla sede legislativa, richiesto sin dal marzo 2005.

Entrando nel dettaglio delle modifiche, tutte conseguenti all'approvazione di emendamenti presentati dal relatore presso la Commissione Cultura, va segnalato in primo luogo che è stato esteso l'ambito di applicabilità delle norme ai siti di interesse naturale e, conseguentemente, è stato sancito il coinvolgimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio nelle procedure previste dal disegno di legge. In questo senso si muovono le modifiche apportate al titolo, all'articolo 1, comma 1, all'articolo 2, comma 2, all'articolo 3, comma 2, all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), e comma 2, nonché all'articolo 5, comma 3. Quanto in particolare a quest'ultima disposizione, secondo cui l'Ambiente designa tre rappresentanti in seno alla Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO, essa risulta di dubbia opportunità. Non va infatti dimenticato che il disegno di legge non stabilisce né il numero complessivo dei componenti, né il numero di rappresentanti spettanti agli altri soggetti interessati, operando invece un esplicito rinvio alla fonte secondaria.

Quanto alla copertura finanziaria, essa è stata modificata per tener conto del parere della Commissione bilancio della Camera dei deputati. Nello specifico, si è proceduto all'aggiornamento del nuovo periodo finanziario di riferimento (2006-2008) e alla riduzione dello stanziamento riferito agli interventi, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), relativi alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. In particolare, da un lato, è stato confermato l'importo, pari a 500.000 euro per il primo anno di applicazione del provvedimento e, dall'altro, sono stati ridotti quelli riferiti al secondo e terzo anno (ora pari a 300.000 euro) precedentemente pari, rispettivamente, a 500.000 euro e 1.000.000 euro. Inoltre, è stato necessario porre a carico dell'Istruzione il richiamato onere finanziario riferito al secondo anno di attuazione, che nel testo licenziato dal Senato era invece rimesso ai Beni culturali. Analogamente, agli Affari esteri è stato attribuito l'onere per il terzo anno, precedentemente posto a carico dell'Economia. Si tratta di una scelta, evidentemente indotta da esigenze di bilancio, che purtroppo comprime significativamente le già contenute risorse recate nel testo trasmesso alla Camera.

Infine, non si può sottacere viva contrarietà nei confronti della soppressione dell'articolo 6, secondo cui una quota – pari al 20 per cento delle risorse complessive – sarebbe dovuta essere riservata al cofinanziamento di interventi di conservazione e valorizzazione degli edifici privati ubicati all'interno del perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO. Si trattava infatti di una norma senz'altro in linea con i principali interventi operati nel settore, come testimonia in particolare il Codice dei beni culturali, diretti a favorire il coinvolgimento dei soggetti privati nelle azioni di tutela e valorizzazione dell'ingente patrimonio nazionale. Al riguardo, come del resto affermato anche nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli di tutela e valorizzazione dei beni culturali, recentemente approvato dalla Commissione, risulta centrale l'azione di stimolo del settore pubblico nei confronti delle iniziative dei privati, dal cui apporto non si può certo prescindere. Il rammarico è poi acuito dalla circostanza che nel corso dell'esame presso la Camera nessuna forza politica abbia manifestato specifica contrarietà nei confronti della disposizione.

Ciò premesso, nonostante le perplessità summenzionate, l'impianto complessivo del provvedimento risulta senz'altro condivisibile e rilevante

per il settore. In considerazione dell'imminente conclusione della legislatura appare dunque opportuno procedere all'approvazione del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, senza introdurre modifiche, che rischierebbero di impedirne l'approvazione definitiva.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Favaro.

Poiché nessuno domanda di parlare nella discussione generale e non intendendo intervenire il rappresentante del Governo, propongo di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

(All'unanimità)

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

(All'unanimità)

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

(All'unanimità)

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

(All'unanimità)

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

(All'unanimità)

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 6 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti tale soppressione.

È approvata.

Metto ai voti il titolo del disegno di legge, così come modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

(All'unanimità)

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, desidero ringraziare i rappresentanti di tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, per il loro contributo all'approvazione di questa legge, che il Governo considera strategica. Essa infatti non solo ci consente di disciplinare per la prima volta i piani di gestione, ma rappresenta anche la prima normativa che punta sul governo del territorio valorizzando le specificità culturali. Credo che questa, per un Paese come l'Italia, sia davvero una grande conquista.

Verificheremo nei fatti se tale linea di indirizzo darà i risultati sperati. Intanto però il Parlamento ha messo un punto fermo rispetto ad una impostazione che il Governo reputa fondamentale per lo sviluppo del Paese.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Bono e, nel chiudere i lavori della Commissione, formulo a tutti i colleghi i migliori auguri per il prosieguo delle loro attività, in politica e nella vita.

I lavori terminano alle ore 15,40.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 2221-B

d'iniziativa dei senatori Asciutti, Viviani, Togni, Alberti Casellati, Eufemi, Delogu, Acciarini, Travaglia, D'ippolito, Fabbri, Falcier, Balboni, Battaglia Antonio, Ulivi, Tunis, Cortiana, Comincioli, Bianconi, Bettamio, Cavallaro, Compagna, Trematerra, Tomassini, Consolo, Monticone, Gubetti, Manieri, Vicini, Tredese, Favaro, Bevilacqua, Sudano, Danzi, D'Andrea e Gaburro

«Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO»

Art. 1.

(Valore simbolico dei siti italiani UNESCO)

1. I siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), di seguito denominati «siti italiani UNESCO», sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale.

Art. 2.

(Priorità di intervento)

1. I progetti di tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici e naturali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO acquisiscono priorità di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti.

Art. 3.

(Piani di gestione)

1. Per assicurare la conservazione dei siti italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione.

2. I piani di gestione definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonché le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 4, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano finalità complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette.

3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalità previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice».

Art. 4.

(Misure di sostegno)

1. Ai fini di una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti, sono previsti interventi volti:

a) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione dei piani di gestione;

b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;

c) alla realizzazione, in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purché funzionali ai siti medesimi;

d) alla diffusione e alla valorizzazione della conoscenza dei siti italiani UNESCO nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole.

2. Gli interventi di cui al comma 1, nonché l'ammontare di risorse rispettivamente destinato, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), il decreto è adottato previo parere della

Commissione di cui all'articolo 5. Tutti gli interventi sono attuati in conformità alle disposizioni dettate in materia dal Codice.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, pari a 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettera *b)*, pari a 500.000 euro per l'anno 2006 e a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) quanto a 300.000 euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. A decorrere dall'anno 2009, agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali)

1. La Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, oltre a esercitare le funzioni previste dal decreto 27 novembre 2003, rende pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti i siti italiani UNESCO e si esprime ai sensi dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, della presente legge.

2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennità di funzione.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designa tre rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al comma 1.

